SENT. NR. 159/2026/RC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	Presidente e relatore
Alberto RIGONI	Consigliere
Marco CATALANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso in opposizione (Art. 142 D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174) proposto dal Procuratore regionale avverso il decreto **n. 111/2025/RC/FU**, depositato in data 26 novembre 2025 nel giudizio iscritto al **n. 46669**;

Udita, alla pubblica udienza del **15 luglio 2026**, la relazione del **Presidente dott. Vittorio Raeli**, che ha evidenziato come la pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n. 22202 del 28/06/2026, in conformità alla precedente, abbia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nella materia di cui al giudizio in discussione;

Udito, per la Procura, il **S.P.G. dott. Salvatore Antonio Sardella** il quale ha preso atto di quanto rilevato con la relazione Presidenziale e si è rimesso al collegio;

Assente la parte;

Visto il ricorso, depositato in data **9 dicembre 2025**;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha esposto i fatti posti a base del ricorso, secondo quanto riportato in atti.

Con decreto n. 111/2025/RC/FU, il giudice monocratico ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore regionale per la resa del conto, ai sensi degli artt. 141 e ss. C.g.c., sul presupposto della sopravvenuta insussistenza della qualifica di agente contabile in capo al legale rappresentante della società HOTEL ARDEA di Guagnelli Monia e Andrea s.a.s.;

Ritenuto in

DIRITTO

Ciò premesso, deve porsi il Collegio della permanenza o meno della giurisdizione contabile in relazione alla fattispecie di responsabilità del gestore della struttura alberghiera o comunque ricettiva per il danno da omesso riversamento nelle casse comunali della imposta di soggiorno.

Come noto, infatti, fino alla riforma di cui al D.L. n. 34/2020, convertito, con modifiche, dalla L. n.77/2020, la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti attribuiva all'albergatore il ruolo di agente contabile e, conseguentemente, riconosceva la giurisdizione contabile sulla riscossione dell'imposta di soggiorno da parte del predetto.

Senonché, l'espressa qualificazione normativa dell'albergatore quale "responsabile di imposta", ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all'art. 4 del D.LGS n. 23/2011, ha fatto venir meno quel "silenzio normativo" che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura

dell'agente contabile.

La costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall'esplicito dato normativo che rinvia al ruolo definito dall'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (ora art. 2, comma 3, D.LGS 24.3.2025, n.33).

Il responsabile di imposta, obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, è persona estranea al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l'ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (Cass., sez. V, n. 9538/2022 a proposito del notaio nella qualità di responsabile d'imposta ex art. 57 del D.P.R. n. 131/1986).

L'affiancamento della responsabilità del responsabile d'imposta a quella dell'effettivo contribuente obbligato insieme con altri genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell'imposta, tale da legittimare l'esercizio, nei confronti di quest'ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.

Sotto il profilo procedurale, il legislatore del 2020, dopo avere qualificato l'albergatore come responsabile d'imposta, ha procedimentalizzato l'attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l'obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica. Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento

dell'imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell'imposta ha rinviato alle sanzioni tributarie di cui al D.LGS. n. 471/1997.

La natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile d'imposta è stata già affermata dalla Corte di cassazione (Sez. V, n. 6187/2024) ove si è puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente

Con la recente ordinanza **n. 1527/2026**, infine, la Corte di cassazione, a sezioni unite civili, ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti fra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.

Tale orientamento è stato confermato da Cass., sezioni unite civili, n. 22202/2026 e allo stesso si è uniformata la giurisprudenza contabile (v., *ex multis*, Sez. II App., decr., n.1/2026).

Deve, dunque, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 17, comma 1, C.g.c.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe,

in favore della giurisdizione del giudice tributario.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2026.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Vittorio Raeli

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 13 ottobre 2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

(firmato digitalmente)